

	CONVENZIONE	
	tra	
	la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione -	
	Codice Fiscale 80002870923, nella persona della Direttrice Generale, Dott.ssa	
	Elisabetta Neroni, domiciliata per la carica presso il medesimo Centro Regionale di	
	Programmazione, in Cagliari Via Cesare Battisti SNC (detta per brevità “RAS”),	
	e	
	l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari - Codice Fiscale 03108560925, nella	
	persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Chiara Seazzu, in qualità di	
	rappresentante legale domiciliata per la sua carica presso la sede legale dell’Ente, via	
	Ospedale 54 09124 Cagliari (di seguito denominato “SOGGETTO ESECUTORE”)	
	(RAS e SOGGETTO ESECUTORE congiuntamente “PARTI”)	
	PREMESSE	
	VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12	
	febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione	
	Europea;	
	VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con	
	Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato	
	generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in particolare la	
	Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 “Valorizzazione e potenziamento della	
	ricerca biomedica del SSN”, che consiste nel “rafforzare il sistema della ricerca	
	biomedica tramite due linee di intervento: a) il finanziamento di progetti Proof of	
	Concept (PoC), sostenendo lo sviluppo di tecnologie con un basso grado di maturità	
		1

tecnologica e promuovendo il trasferimento di tecnologie verso l'industria; b) il finanziamento di programmi o progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari e di altre malattie altamente invalidanti”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legge n. 77 del 2021;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro del 12 ottobre 2021 con il quale sono stati individuati i relativi Soggetti Attuatori nell'ambito degli interventi e sub-interventi di investimento del piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre

2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, che prevede, in particolare, che “affinché il quadro di valutazione, compresi gli indicatori comuni, sia aggiornato in modo coerente e uniforme due volte l'anno, tutti gli Stati membri riferiscono alla Commissione due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità operative, e sugli indicatori comuni.”

VISTE le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR”, predisposte dal Servizio Centrale per il PNRR, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato (RGS), che descrivono le funzionalità del sistema informativo “ReGiS” sviluppato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in attuazione dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il documento “Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) PNRR - Ministero della salute”, adottato con Decreto del 29 luglio 2022 e ss.mm.ii.;

VISTE le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”, predisposte dal Servizio Centrale per il PNRR, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato (RGS), che contengono indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di controllo e rendicontazione delle spese e di Milestone & Target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al

	PNRR, a norma dell'art. 8, punto 3, del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, come	
	modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;	
	VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 "Piano Nazionale di Ripresa	
	e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei	
	progetti PNRR";	
	VISTO il Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 per l'adozione delle linee guida	
	volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione	
	lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del	
	PNRR e del PNC;	
	VISTA la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Guida operativa	
	per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";	
	VISTA la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 "Piano Nazionale di Ripresa	
	e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21	
	- Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR –	
	Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio	
	finanziamento";	
	VISTA la Circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27 "Monitoraggio delle misure	
	PNRR";	
	VISTA la Circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 sulle procedure di controllo	
	e rendicontazione delle misure PNRR;	
	VISTA la Circolare del 28 marzo 2024, n. 13 "Integrazione delle Linee Guida per lo	
	svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di	
	competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle	
		5

	Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22	
	Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg.	
	(UE) 2021/241”;	
	VISTA la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di	
	Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e s.m.i.;	
	VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che	
	dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione	
	degli articoli 107 e 108 del trattato;	
	VISTA la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di	
	Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione	
	europea;	
	VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863	
	“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia	
	nell'attuale emergenza della COVID-19”, da ultimo rettificata attraverso la	
	comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 “Sesta modifica del quadro	
	temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale	
	emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della	
	Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato	
	sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a	
	breve termine”;	
	VISTO il decreto del Ministro della salute 1° aprile 2022, che nella annessa tabella A	
	ha distinto gli interventi di cui alla Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 –	
	“Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del Servizio Sanitario	
		6

	Nazionale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei subinterventi, per risorse	
	complessive pari a € 524.140.000,00 così ripartite:	
	- 2.1.1 – progetti di ricerca finanziati con voucher Proof of concept, per € 100.000.000,	
	- 2.1.2 – progetti di ricerca finanziati per Malattie rare e Tumori rari, per € 100.000.000	
	- 2.1.3 – progetti di ricerca finanziati per Malattie altamente invalidanti, per €	
	324.140.000;	
	VISTO il decreto direttoriale del Ministero della Salute n.27 del 2 novembre 2022,	
	registrato con visto n.1054 dall’ufficio centrale di bilancio in data 18 novembre 2022	
	con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca del primo avviso	
	pubblico PNRR - Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1;	
	VISTO il secondo avviso pubblico PNRR del 14 aprile 2023, registrato dall’ufficio	
	centrale di bilancio presso questo Dicastero il 5 maggio 2023, al n. 541, per la	
	presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell’ambito del PNRR,	
	Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1, sulle tematiche: 1. Proof of concept	
	(PoC) 2. Tumori Rari (TR) 3. Malattie Rare (MR) 4. Malattie Croniche non Trasmissibili	
	(MCnT2) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali: a. Innovazione in	
	campo diagnostico; b. Innovazione in campo terapeutico; 5. Malattie Croniche non	
	Trasmissibili (MCnT1) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali: a.	
	Fattori di rischio e prevenzione; b. Eziopatogenesi e meccanismi di malattia;	
	VISTO il decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 2023 n.136, registrato	
	dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute in data 19 gennaio 2024	
	con n.62 e dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024 con n.263 con il quale, a	
	seguito delle risultanze della graduatoria dei progetti di ricerca afferenti al primo avviso	
		7

	pubblico PNRR, approvata con decreto direttoriale n.27 del 2 novembre 2022, è	
	modificata l’allocazione delle risorse finanziarie indicate nell’allegato 1 del sopracitato	
	decreto ministeriale 1° aprile 2022 assegnate al secondo avviso pubblico PNRR per i	
	progetti di ricerca sulle seguenti tematiche progettuali: Proof of Concept, Malattie rare,	
	Malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e	
	socioassistenziali (tematiche: Fattori di rischio e prevenzione; Eziopatogenesi e	
	meccanismi di malattia);	
	VISTO il decreto n.5 del 29 marzo 2024 del Capo ad interim del Dipartimento della	
	prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute,	
	registrato dall’ufficio centrale di bilancio presso questo Ministero in data 4 aprile 2024	
	al n.225, con il quale, in osservanza alle disposizioni del Comitato tecnico sanitario,	
	sezione c) espresse all'unanimità nella riunione del 26 marzo 2024, è stata approvata	
	la graduatoria dei progetti di ricerca del secondo avviso pubblico PNRR- Missione 6 -	
	Componente 2 - Investimento 2.1, afferenti alle tematiche progettuali Proof of	
	Concept, Tumori Rari, Malattie Rare, Malattie Croniche non Trasmissibili, ad alto	
	impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali (tematiche: Innovazione in campo	
	diagnostico; Innovazione in campo terapeutico), Malattie Croniche non Trasmissibili,	
	ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali (tematiche: Fattori di rischio e	
	prevenzione; Eziopatogenesi e meccanismi di malattia), e sono stati individuati i	
	Destinatari istituzionali e i Principal Investigator;	
	VISTO il progetto PNRR-MCNT2-2023-12378273 “BIOMA-PANS - Diagnostic and	
	treatment-response BIOMarkers in children and adolescents with PANS (Pediatric	
	Acute-onset Neuropsychiatric syndrome)” presentato dal Principal Investigator,	
		8

	Prof.ssa Monica Maria Francesca Puligheddu, a valere sul citato secondo avviso	
	PNRR e certificato dalla RAS – Centro Regionale di Programmazione in qualità di	
	Soggetto Proponente/Destinataro Istituzionale;	
	VISTO il messaggio trasmesso dalla Ex Direzione generale della ricerca e	
	dell'innovazione in sanità del Ministero della Salute per il tramite della piattaforma	
	Workflow della ricerca in data 8 aprile 2024 con il quale è stato comunicato al Soggetto	
	attuatore-beneficiario che la valutazione della proposta progettuale ha avuto esito	
	positivo e che, pertanto, la stessa è stata ammessa a finanziamento;	
	VISTA la convenzione PNRR-MCNT2-2023-12378273, stipulata tra il Ministero della	
	Salute, la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Soggetto attuatore-	
	beneficiario, e, per conoscenza, la Prof.ssa Monica Maria Francesca Puligheddu in	
	qualità di Principal Investigator, per la regolamentazione dello svolgimento del	
	progetto della sezione Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT2) ad alto impatto	
	sui sistemi sanitari e socio-assistenziali con codice WFR PNRR-MCNT2-2023-	
	12378273, dal titolo “BIOMA-PANS - Diagnostic and treatmentresponse BIOMarkers	
	in children and adolescents with PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric	
	syndrome)” afferente al secondo avviso pubblico PNRR;	
	CONSIDERATO che la medesima convenzione prevede l'erogazione del contributo al	
	Soggetto attuatore-beneficiario (Regione Autonoma della Sardegna), secondo le	
	seguenti modalità:	
	- massimo 40% al momento della comunicazione, da parte del Soggetto attuatore-	
	beneficiario, dell'inizio dell'attività di ricerca, a titolo di anticipazione.	
	- quota a rimborso per un ulteriore massimo complessivo pari al 70% dopo l'invio, al	
		9

12° mese dall'inizio delle attività progettuali, da parte del Soggetto attuatore-beneficiario della relazione scientifica intermedia e dopo la sua approvazione, sulla base della presentazione delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore-beneficiario, come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

- quota a rimborso residuale a saldo pari al 30% (ovverosia fino al 100% della richiesta complessiva) a conclusione della ricerca, dopo l'invio da parte del Soggetto attuatore-beneficiario della relazione scientifica finale e della rendicontazione economica, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione del progetto, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

VISTA la nota prot. n. 5968 del 29.07.2024 con cui la RAS ha comunicato al Ministero della Salute la data del 31 agosto 2024 quale data di avvio delle attività;

CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, in forza della presente convenzione, gestirà le risorse che la RAS trasferirà per l'attuazione del progetto, provvedendo a liquidare a sua volta i fondi di competenza delle singole unità operative partecipanti al progetto;

ATTESO che, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'Art. 6 della citata convenzione PNRR-MCNT2-2023-12378273, stipulata con il Ministero della Salute, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari avrà il compito di coordinare la rendicontazione delle unità operative partecipanti al progetto;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Regionale, intende a tale scopo

regolamentare i rapporti per una corretta attuazione di tutte le procedure richieste dal Ministero della Salute per la conduzione delle attività di ricerca, nei tempi e modi stabiliti dal progetto.

ATTESO che al Principal Investigator è demandato di coordinare lo svolgimento e l'attuazione del programma scientifico;

CONSIDERATO che al Capofila è altresì demandato di disciplinare i rapporti con i vari soggetti coinvolti nella ricerca, di svolgere le attività periodiche di verifica e di monitoraggio sull'attuazione dei programmi, di presentare le relazioni periodiche previste sullo stato di avanzamento dei lavori secondo gli schemi forniti dal Ministero della Salute e allegati alla presente convenzione;

le Parti espressamente convengono quanto segue:

Art.1 - Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto il finanziamento e la disciplina dei rapporti tra la RAS-CRP e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari per la realizzazione del progetto **PNRR-MCNT2-2023-12378273 "BIOMA-PANS - Diagnostic and treatment response BIOMarkers in children and adolescents with PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric syndrome)"**, con Principal Investigator la Prof.ssa Monica Maria Francesca Puligheddu.

Art.2 - Descrizione del progetto

Il Progetto finanziato è quello contenuto nell'allegato A alla presente convenzione, costituito dalla convenzione PNRR-MCNT2-2023-12378273, stipulata tra il Ministero della Salute, la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Soggetto attuatore-beneficiario, e, per conoscenza, la Prof.ssa Monica Maria Francesca Puligheddu,

dalla proposta progettuale e dal piano finanziario.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del Progetto

Il SOGGETTO ESECUTORE si obbliga alla realizzazione del progetto così come approvato.

Eventuali variazioni sono regolate dall'Art. 11 della convenzione PNRR-MCNT2-2023-12378273 stipulata con il Ministero della Salute

Art. 4 – Importo complessivo del progetto

Il contributo concesso dal Ministero della Salute ammonta a € 1.000.000,00 (unmilione/00), a valere sulle risorse assegnate per le tematiche progettuali, stanziato in base alla tabella allegata al decreto del Ministero della Salute 1° aprile 2022, modificato con decreto ministeriale del 28 dicembre 2023 n.136, concernente la ripartizione degli interventi di investimento della Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativo all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica.

Per la realizzazione del progetto la RAS trasferirà, nei tempi necessari per tutti gli adempimenti amministrativi richiesti, le risorse erogate dal Ministero della Salute.

Le procedure di erogazione dei fondi da parte del Ministero della Salute su richiesta del Soggetto attuatore-beneficiario a titolo di anticipazione e a titolo di rimborso all'Unità di missione del Ministero della Salute seguono le specifiche di seguito riportate:

- massimo 40% al momento della comunicazione, da parte del Soggetto beneficiario, dell'inizio dell'attività di ricerca, a titolo di anticipazione.

	- quota a rimborso per un ulteriore massimo complessivo pari al 70% dopo l'invio, al 12° mese dall'inizio delle attività progettuali, da parte del Soggetto attuatore-beneficiario della relazione scientifica intermedia e dopo la sua approvazione, sulla base della presentazione delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.	
	- quota a rimborso residuale a saldo pari al 30% (ovverosia fino al 100% della richiesta complessiva) a conclusione della ricerca, dopo l'invio da parte del soggetto attuatore-beneficiario della relazione scientifica finale e della rendicontazione economica, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione del progetto, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.	
	Articolo 5 – Periodo di ammissibilità dei Costi	
	La presente convenzione ha la durata di 24 mesi prorogabile eventualmente di ulteriori 6 mesi come previsto dal successivo articolo 9.	
	L'attività di ricerca, da svolgersi nell'arco temporale della vigenza della convenzione, ha inizio il 31 agosto 2024, data comunicata formalmente al Ministero della Salute.	
	Art.6 - Obblighi del soggetto attuatore-beneficiario, del soggetto esecutore e del Principal Investigator	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il soggetto attuatore-beneficiario, il soggetto esecutore e il Principal Investigator, per quanto di competenza, si	
		13

obbligano a:

1) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal

D. L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

2) garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche emanate dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione verifica e controllo delle azioni relative al PNRR, anche successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione;

3) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

4) rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, il principio di "non arrecare danno significativo" (DSNH) agli obiettivi ambientali a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), la parità di genere, producendo dati relativi ai

destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere (in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani

ed eventuali ulteriori requisiti e condizionalità specifiche dell'investimento oggetto della presente Convenzione;

5) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dal Ministero;

6) dare piena attuazione al progetto così come illustrato nel Programma di ricerca, ammesso a finanziamento dal Ministero, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di attuazione e di sottoporre al Ministero le eventuali modifiche al progetto;

7) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;

8) assicurare il rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese e delle quote percentuali previste dal presente avviso pubblico per le varie voci di costo, che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero;

9) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Ministero;

10) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in

	maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel	
	cronoprogramma, relazionando il Ministero sugli stessi;	
	11) mitigare e gestire i rischi connessi al progetto nonché porre in essere azioni mirate	
	connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;	
	12) effettuare i controlli ordinari di gestione e di regolarità amministrativo-contabile	
	previsti dalla normativa vigente, e le verifiche sul conflitto di interessi, sul doppio	
	finanziamento e quelle previste dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo");	
	13) utilizzare il sistema informatico "ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e	
	archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la	
	sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo	
	quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo	
	conto delle indicazioni che verranno fornite dagli organi competenti per il tramite del	
	Ministero;	
	14) caricare sul portale Workflow della Ricerca e nel sistema "ReGiS" la	
	documentazione tecnico scientifica sullo stato di avanzamento del progetto atta a	
	comprovare il corretto svolgimento dello stesso;	
	15) caricare sul sistema informativo "ReGiS" la documentazione atta a comprovare il	
	corretto svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa vigente in merito alle	
	procedure di gara espletate per l'aggiudicazione degli eventuali appalti o subcontratti	
	e eventuali altra documentazione richiesta dalle Amministrazioni centrali deputate alla	
	gestione complessiva del PNRR;	
	16) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo	
	previsto per l'alimentazione del sistema informativo "ReGiS" dei dati di monitoraggio	
		16

riferiti al CUP Master e ai CUP delle singole Unità operative sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per le milestones e i target della misura e assicurarne l'inserimento con cadenza almeno bimestrale delle spese (nel termine massimo di 10 giorni successivi all'ultimo giorno del bimestre) nel portale Workflow della Ricerca e sul sistema informativo "ReGiS", unitamente alla documentazione probatoria pertinente, salvo diversa comunicazione;

17) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al progetto e sui documenti collegati alle relative procedure di acquisto e fatturazione;

18) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti adottati dal Ministero;

19) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR del MEF, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo

	129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;	
	20) facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno eventualmente effettuate anche attraverso controlli in loco;	
	21) assicurare che le spese del Progetto di ricerca non siano oggetto, anche parzialmente, di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari (divieto del doppio finanziamento);	
	22) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e ai target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;	
	23) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Ministero, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo, allo scadere dei 12 e 24 mesi (prorogabili eventualmente di 6 mesi) nel portale Workflow della Ricerca e sul sistema informativo "ReGiS" i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 la documentazione;	
	24) assicurare che tutte le spese rendicontate siano state effettuate entro il periodo di svolgimento del progetto e che gli eventuali pagamenti per fatture emesse nel periodo di svolgimento del progetto siano completate entro i 30 giorni successivi alla scadenza progettuale e in tempo utile per il caricamento sul sistema di rendicontazione ReGiS;	

25) inoltrare, allo scadere dei 12 e 24 mesi (prorogabili eventualmente di 6 mesi), le richieste di pagamento al Ministero tramite il portale Workflow della Ricerca e/o il sistema informativo "ReGiS" con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento delle milestones e dei target associati alla misura PNRR di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

26) garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di una contabilità separata o di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

27) assicurare l'anticipazione delle somme necessarie allo svolgimento della ricerca;

28) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero.

29) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

30) conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per le milestones e i target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dal Ministero, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestones e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

31) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione

previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

32) fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero e per tutta la durata del progetto;

33) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché i casi di doppio finanziamento, riscontrati a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;

34) garantire che il Ministero riceva attraverso il sistema "ReGiS" tutte le informazioni necessarie per l'aggiornamento dell'indicatore comune n. 8 "Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno", riconducibile alla misura oggetto del presente avviso pubblico, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del

Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza “la comunicazione di informazioni per l’aggiornamento degli indicatori comuni ha luogo ogni anno entro il 28 febbraio e il 31 agosto. Il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1° febbraio 2020 in poi, se del caso, fino alle rispettive date limiti del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno.”

Art. 7 - Procedura di monitoraggio e rendicontazione della spesa e dei target

Per i dettagli della procedura di di monitoraggio e rendicontazione della spesa si rimanda all’Art. 6 della convenzione sottoscritta con il Ministero della Salute e allegata alla presente convenzione.

Il monitoraggio tecnico scientifico sarà svolto dalla Ex DGRIC, mentre i controlli rispetto alla rendicontazione delle spese saranno svolte dall’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero della salute.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e il Principal Investigator coordineranno le attività amministrative richieste alle unità operative partecipanti al progetto, in modo da consentire il rispetto degli adempimenti periodici richiesti al soggetto attuatore-beneficiario.

Art.8 - Variazioni del progetto e del piano dei costi

1. A partire dal 3° mese successivo all’avvio del progetto e fino a 3 mesi prima della scadenza del progetto, il Soggetto attuatore-beneficiario, con nota firmata dal proprio rappresentante legale e dal Principal Investigator, trasmessa tramite il portale Workflow della ricerca e il sistema informatico “ReGiS”, può proporre variazioni al progetto,

coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, purché non comportino un aumento del finanziamento complessivo a carico del Ministero, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del Ministero. La richiesta di modifica deve dimostrare le necessità scientifiche alla base della richiesta e l'equivalenza della modifica proposta rispetto al raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti, modifica che avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero con successivo necessario adeguamento del piano dei costi per il CUP Master e per i CUP delle singole Unità operative da parte del Soggetto attuatore-beneficiario.

2. Non è consentito al di fuori del periodo di cui al comma 1 avanzare richieste di modifica. In caso di eventuale necessità di un'ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale richiesta di modifica solo dopo 3 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale della stessa tipologia ovvero sia scientifica o economica.

3. Il piano dei costi, riportato nella proposta progettuale, è da ritenersi vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni fornite a giustificazione di tali costi.

4. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità del Soggetto attuatore-beneficiario che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali ed i vincoli previste dal bando.

5. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal Principal

Investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

6. Solo dopo l'approvazione del Ministero, il soggetto attuatore-beneficiario potrà procedere all'applicazione delle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo il Ministero ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione al Soggetto attuatore-beneficiario, sia alla sospensione del finanziamento, nonché al recupero di tutto l'importo erogato.

Art. 9 – Proroga

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza originale, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto attuatore-beneficiario e dal Principal Investigator, trasmessa tramite il portale Workflow della ricerca.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata solo dopo la presentazione della relazione di medio termine ovvero sia dopo 12 mesi dall'avvio progetto e fino a 3 mesi precedenti il termine del progetto, con formale e motivata istanza da parte del Soggetto attuatore-beneficiario e del Principal Investigator, che dimostri le necessità scientifiche alla base della richiesta rispetto alle necessità per il raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti e avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

Art. 10 – Modalità di erogazione

Il Contributo sarà erogato dalla RAS all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari

mediante accredito su Giro Conto Banca d'Italia codice IBAN IT 52 Q 01000 03245
520300306367.

L'erogazione avverrà, in coerenza con quanto previsto all'Art. 4, secondo il
cronoprogramma finanziario di seguito riportato

	2024	2025	2026	
Anticipazione	€ 400.000,00			
Quota a rimborso		€ 300.000,00		
Quota a rimborso			€ 300.000,00	
Importo Totale				€ 1.000.000,00

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il SOGGETTO ESECUTORE si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e
s.m.i..

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

L'affidamento s'intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.A.. La parte
interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante
comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova
e la data certa di ricevimento.

Art. 13 – Obblighi di pubblicità

1. Qualsiasi documento prodotto nell'ambito del progetto oggetto della presente
convenzione, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche deve contenere l'indicazione
che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione che

reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", l'emblema dell'Unione Europea ed il codice del progetto.

2. I prodotti di cui al precedente comma 1 devono essere resi pubblici attraverso sistemi che consentano l'immediata fruizione da parte del pubblico (ad esempio open-access) e non potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica per la quale sia necessario il pagamento di una sottoscrizione ovvero il pagamento per la consultazione relativa. L'eventuale violazione del presente comma, anche per una sola pubblicazione, sarà oggetto di una penale pari al 25% del finanziamento complessivo.

3. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ottenuto nell'ambito del PNRR e del codice progetto.

Articolo 14 - Adempimenti in tema di "Amministrazione Trasparente" ed

Anticorruzione

Il SOGGETTO ESECUTORE si impegna ad assolvere in maniera autonoma agli obblighi scaturenti dal Decreto Lgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 190 / 2012 ss.mm.ii.

Il SOGGETTO ESECUTORE si impegna, inoltre, all'adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità da applicare nelle procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi avviate a valere sulle risorse trasferite secondo quanto previsto per il sistema regionale dalla D.G.R n. 30/16 del 16.06.2015 e a condividere i modelli dei patti di integrità adottati nell'ambito del protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal Presidente della Regione e da Transparency International Italia.

Al fine di garantire il monitoraggio dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione in conformità alla D.G.R n. 8/8 del 19 febbraio 2016 di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, il SOGGETTO ESECUTORE si impegna a comunicare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, lo stato di attuazione dei Patti di Integrità.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina vigente di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27 aprile 2016, mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza.

Il trattamento è lecito, senza previo consenso, solo se e nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all' art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per le seguenti finalità:

1. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;
2. Adempimento da parte del titolare di obblighi di legge.
3. Perseguimento di un interesse legittimo.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento dei dati è consentito, solo previo specifico consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le parti sono tenute a fornire all'interessato l'informativa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/ 679 sui seguenti punti : sulle finalità e la base giuridica del trattamento, sulla natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a prestare il consenso, sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza , in qualità di responsabili anche esterni del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, del Data Protection Officer nominato, i diritti di cui agli articoli 15, 16-21 del GDPR e il diritto di reclamo al Garante per la Privacy.

Articolo 16 - Pantouflage

Il SOGGETTO ESECUTORE si impegna in fase di attuazione della presente convenzione a informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.

Il SOGGETTO ESECUTORE a tale fine, in fase di attuazione della presente convenzione è tenuto a:

- accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di

conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;

- all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;

- prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;

- inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti,

- effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

